

Regolamento del Dipartimento di AGRARIA dell'Università degli Studi di Sassari

TITOLO I - FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 - Finalità del Dipartimento

TITOLO 2 - STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Art. 2 - Articolazione degli Organi del Dipartimento

Art. 3 - Il Direttore del Dipartimento

Art. 4 - Il Consiglio del Dipartimento

Art. 5 - La Giunta del Dipartimento

Art. 6 - Il responsabile amministrativo

Art. 7 - Le Sezioni del Dipartimento

Art. 8 - La Commissione Paritetica Studenti-Docenti

Art. 9 - Il Comitato per la Didattica

Art. 10 - Il Comitato per la Ricerca

Art. 11 - Il Comitato per l'Internazionalizzazione

Art. 12 - Il Comitato di Indirizzo

Art. 13 - Il Comitato per la Terza Missione

Art. 14 - Il Comitato per le Diversità e l'Accoglienza

Art. 15 - Le Strutture sovradipartimentali

Art. 16 - Ammissione di nuovi docenti

Art. 17 - Convocazione e validità delle adunanze

Art. 18 - Modifiche del Regolamento

Art. 19 - Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca

Art. 20 - Incompatibilità

Art. 21 - Rinvio

TITOLO I - FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

ARTICOLO 1. FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento di AGRARIA dell'Università degli Studi di Sassari (Department AGRARIA), di seguito denominato Dipartimento, è una struttura pluridisciplinare, ordinata in conformità allo Statuto dell'Autonomia dell'Università di Sassari, in seguito denominato Statuto.
2. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata dei settori delle scienze agrarie, alimentari, forestali e ambientali.
3. Il Dipartimento concorre alle funzioni di didattica dell'Ateneo per quanto di propria competenza, nonché alle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
4. Il Dipartimento concorre alle attività di Terza Missione e impatto sociale, economico e culturale dell'Università.
5. Al fine del conseguimento degli obiettivi della didattica, della ricerca e della Terza Missione, il Dipartimento promuove le politiche di reclutamento del personale.

TITOLO 2 - STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

ARTICOLO 2. ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento si articola in Sezioni ai sensi dello Statuto di Ateneo e, in ossequio al principio di autonomia previsto dallo stesso, individua i seguenti organi di governo e collegiali:
 - a) il/la Direttore/Direttrice;
 - b) il Consiglio del Dipartimento;
 - c) la Giunta del Dipartimento;
 - d) la Commissione paritetica studenti-docenti;
 - e) il Comitato per la didattica;
 - f) il Comitato per la ricerca;
 - g) il Comitato per l'internazionalizzazione;
 - h) il Comitato di indirizzo;
 - i) il Comitato per la Terza Missione;
 - j) il Comitato per le Diversità e l'Accoglienza.

ARTICOLO 3. IL/LA DIRETTORE/DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

1. Il/La Direttore/Direttrice ha la rappresentanza del Dipartimento, ne promuove le attività, è responsabile della sua gestione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta del Dipartimento,

sovrintende all'esecuzione delle delibere. In ottemperanza allo Statuto di Ateneo, il/la Direttore/Direttrice convoca il Consiglio del Dipartimento per l'adozione del piano strategico di sviluppo della ricerca, della didattica e della terza missione. Il/La Direttore/Direttrice designa tra i/le docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un/una Vicedirettore/Vicedirettrice, che lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento, nominato/a con decreto del/della Rettore/Rettrice. Il/La Direttore/Direttrice svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e pari opportunità. Il/La Direttore/Direttrice può attribuire a componenti il Dipartimento incarichi specifici e, per tempi definiti, la delega di firma di atti. Per quanto non specificato sopra, al/alla Direttore/Direttrice competono le funzioni assegnategli/le dalla normativa vigente.

2. Il/La Direttore/Direttrice è eletto/a dal Consiglio del Dipartimento tra i/le professori/professoressa di prima fascia a tempo pieno, è nominato/a con decreto del/della Rettore/Rettrice, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta. Nel caso di indisponibilità di professori/professoressa di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai/alle professori/professoressa di seconda fascia a tempo pieno. Il/La Direttore/Direttrice è eletto/a a maggioranza assoluta dei/delle votanti nelle prime due votazioni e a maggioranza relativa nelle successive. L'elettorato passivo è altresì esteso ai/alle professori/professoressa di seconda fascia a tempo pieno in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione.
3. L'elezione del/della Direttore/Direttrice è indetta dal/dalla Direttore/Direttrice uscente, il/la quale invita i/le docenti disponibili a presentare la loro candidatura ufficialmente entro 20 giorni dalla data delle elezioni. Le proposte di candidatura saranno pubblicate sul sito internet del Dipartimento e dovranno, inoltre, essere corredate da *curriculum vitae et studiorum*, lista delle pubblicazioni e documento programmatico sulla gestione amministrativa e sulla pianificazione delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento. I/Le candidati/e dovranno inoltre indicare il nome del/la Vicedirettore/Vicedirettrice.

ARTICOLO 4. IL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione. In particolare:
 - a) delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
 - b) approva, su proposta del/la Direttore/Direttrice, i documenti di programmazione e di rendicontazione;
 - c) approva i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture sovradipartimentali, e adotta i regolamenti della Scuola di Dottorato di ricerca e delle eventuali Scuole di specializzazione ad esso afferenti;
 - d) delibera sul piano strategico complessivo di sviluppo della ricerca, della didattica e della terza missione;
 - e) richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei/delle docenti e ne propone la chiamata;
 - f) approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio, sentito il parere del comitato per la didattica;
 - g) attribuisce gli impegni didattici ai/alle docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
 - h) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca, didattica e terza missione sulla base delle relazioni dei Comitati competenti;
 - i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei/delle docenti;

- l) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai/dalle docenti afferenti;
- m) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica, dell'offerta formativa e della terza missione, sentito il parere dei Comitati competenti;
- n) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
- o) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;
- p) organizza, gestisce e promuove le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, dei master universitari;
- q) esercita le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

2. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:

- a) il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento;
- b) i/le docenti afferenti al Dipartimento;
- c) i/le rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati/e al Dipartimento, in proporzione di uno/a ogni venti docenti;
- d) i/le rappresentanti degli/delle studenti/studentesse iscritti/e ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è Dipartimento di riferimento, in misura pari al 15 per cento dei componenti del Consiglio, i quali restano in carica per due anni;
- e) un/una rappresentante dei/delle docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
- f) un/una rappresentante degli/delle assegnisti/e di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;
- g) il/la Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo;
- h) un/una rappresentante degli/delle specializzandi/e e dottorandi/e di ricerca, che resta in carica per due anni, eletto/a da entrambe le categorie.

3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal/dalla Direttore/Direttrice di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

4. Il Consiglio del Dipartimento può istituire una o più commissioni, comitati e gruppi di lavoro, con funzioni istruttorie, propositive e attuative su specifiche materie di particolare rilevanza per il Dipartimento.

5. Delle adunanze del Consiglio del Dipartimento viene redatto un verbale che, sottoscritto dal/dalla Direttore/Direttrice e dal/dalla Segretario/a verbalizzante in un unico originale, è messo a disposizione dei componenti il Dipartimento in rete secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

6. Ordine del giorno e documentazione pervenuta devono essere posti a disposizione dei/delle consiglieri/e presso la Direzione e/o in rete, e preferibilmente inviati per via elettronica secondo le modalità definite dalla normativa vigente, almeno 5 giorni prima della data del Consiglio.

ARTICOLO 5. LA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta è un organo di co-gestione del Dipartimento. Coadiuvata il/la Direttore/Direttrice ed il Consiglio nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le sono attribuiti dai

regolamenti di Ateneo e gli altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal/dalla Direttore/Direttrice ed è composta da:

- a) Il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento, il cui voto nelle votazioni vale doppio in caso di parità;
- b) Il/la Vicedirettore/Vicedirettrice, il cui voto è valido soltanto in assenza del/della Direttore/Direttrice;
- c) il/la Responsabile amministrativo/a, con funzioni di segretario/a verbalizzante con voto consultivo;
- d) un/una docente di ruolo per ciascuna sezione eletto/a dal Consiglio del Dipartimento tra i candidati proposti dalle stesse nella misura di uno/a per sezione;
- e) un/una rappresentante degli/delle studenti/studentesse nominato/a fra la rappresentanza degli/delle stessi/e in seno al Consiglio, che dura in carica due anni e partecipa alle riunioni dell'organismo per i punti di competenza.

3. Delle adunanze della Giunta viene redatto un verbale che, sottoscritto dal/dalla Direttore e dal/dalla Segretario/a verbalizzante in un unico originale, è messo a disposizione dei/delle componenti il Dipartimento in rete secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6. IL/LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A DEL DIPARTIMENTO

1. Al Dipartimento è assegnato/a un/una Responsabile amministrativo/a, nominato/a dal/dalla Direttore/Direttrice generale, sentito il/la Direttore/Direttrice della struttura interessata. Al/Alla responsabile sono assegnate le seguenti funzioni:

- a) curare la predisposizione tecnica della proposta di budget economico e di budget degli investimenti, con indicazione delle linee di sviluppo della struttura, sulla base delle linee di indirizzo formulate dagli organi accademici, dei criteri e dei vincoli, per la programmazione annuale e pluriennale, nel rispetto degli equilibri di bilancio di breve, medio e lungo periodo. Gli schemi e le modalità di predisposizione dei budget sono definiti nel Manuale di controllo di gestione dell'Università di Sassari;
- b) coordinare le attività, vigilare sull'andamento della gestione amministrativa del Dipartimento ed effettuare i relativi controlli;
- c) provvedere alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse e alla verifica delle relative disponibilità; curare la corretta tenuta dei registri contabili e inventariali e la conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
- d) collaborare con l'Area bilancio e politiche finanziarie dell'Ateneo, per la parte di competenza, ai processi di gestione, revisione della previsione e consuntivazione;
- e) collaborare con il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti all'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;
- f) partecipare con voto consultivo alle sedute del Consiglio del Dipartimento e a quelle della Giunta, con funzioni di segretario/a verbalizzante e provvedere alla corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;
- g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli/le sono devolute dalle leggi, dallo Statuto dell'Autonomia o dai regolamenti.

In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il/la Responsabile amministrativo/a può essere Sostituito/a da un/un' altro/a funzionario/a o da un/una collaboratore/collaboratrice dell'area amministrativo-contabile nominato/a dal/dalla Direttore/Direttrice Generale, sentito/a il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento.

ARTICOLO 7. LE SEZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento si articola nelle seguenti Sezioni:

- Agronomia, Coltivazioni erbacee e Genetica (SACEG);
- Economia e Sistemi Arborei e Forestali (SESAF);
- Patologia Vegetale ed Entomologia (SPAVE);
- Ingegneria del Territorio (SIT);
- Scienze e Tecnologie Ambientali e Alimentari (STAA);
- Scienze Zootecniche (SZ).

2. Le Sezioni rappresentano articolazioni funzionali del Dipartimento per lo sviluppo della ricerca e della Terza Missione. In osservanza dello Statuto, il Consiglio del Dipartimento, delega alle sezioni l'impiego e la gestione delle strutture e delle attrezzature a esse affidate.

3. Le Sezioni sono attivate con delibera del Consiglio del Dipartimento. Deve essere assicurato un numero minimo di otto docenti per ciascuna di esse. Ogni docente può aderire ad una sola sezione. L'adesione può essere modificata di norma all'inizio di ogni anno accademico. Presso la Sezione sono ospitati altresì i/le dottorandi/e il/la cui docente di riferimento o il/la tutor aderisce alla stessa, nonché i/le collaboratori/collaboratrici a vario titolo dei progetti di ricerca attivati dai/dalle docenti ad essa aderenti. I/Le docenti a contratto possono essere ospitati/e presso la Sezione di riferimento del settore scientifico disciplinare della materia insegnata.

4. Il/La Coordinatore/Coordinatrice di Sezione è eletto/a dai/dalle docenti tra i/le docenti della stessa e dura in carica un triennio accademico rinnovabile una sola volta. Le elezioni sono indette dal/dalla docente decano/a della Sezione. La nomina del/della Coordinatore/Coordinatrice è ratificata dal Consiglio del Dipartimento.

ARTICOLO 8. LA COMMISSIONE PARITETICA STUDENTI-DOCENTI

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli/alle studenti/studentesse da parte dei/delle docenti, attraverso valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività, incluse le performance formative dei corsi di studio;

b) individuazione di criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli/alle studenti/studentesse, monitoraggio dell'attività didattica e proposizione al Consiglio del Dipartimento di iniziative atte a ottimizzare l'organizzazione, le modalità di erogazione e contenuti della proposta didattica;

c) formulazione di pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

2. La Commissione paritetica è convocata in prima seduta dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento ed elegge al suo interno il/la Presidente/Presidentessa; la composizione è conforme alle disposizioni dello Statuto di Ateneo e si articola secondo le "Linee guida per la composizione e il funzionamento delle CPds del Presidio di Qualità". La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.

3. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i/le suoi/sue componenti possono essere immediatamente riconfermati/e per una sola volta.

ARTICOLO 9. IL COMITATO PER LA DIDATTICA

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per la didattica, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) partecipare alla stesura del piano strategico triennale del Dipartimento, per la componente relativa alla didattica, tenuto conto degli obiettivi strategici operativi, delle indicazioni dei Corsi di Studio e dal Comitato di indirizzo e delle disponibilità finanziarie;

b) esprimere pareri relativi all'istituzione di nuovi Corsi di Studio, Master o alla soppressione di corsi esistenti;

c) formulare proposte relative alle esigenze di personale docente e tecnico di supporto alla didattica;

d) definizione, armonizzazione e razionalizzazione dell'offerta didattica in accordo con gli obiettivi dei corsi di laurea e con i crediti formativi delle singole discipline;

e) reperimento di finanziamenti per la gestione di attività connesse con la didattica;

f) formulazioni di proposte per la realizzazione e la gestione di laboratori didattici comuni.

2. Il Comitato per la didattica è composto da: Direttore/Direttrice del Dipartimento o da un/una suo/sua delegato/a; dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Dottorato o da un/una suo/a delegato/a; dai/dalle Presidenti/Presidentesse dei consigli di corso di Laurea o di Studio afferenti al Dipartimento o da un/una loro delegato/a; in caso di corsi di laurea o Dottorato interdipartimentali, da un/una rappresentante afferente al Dipartimento; da un/una rappresentante per ciascuna sezione non presente tra le figure sopraelencate; dal/dalla coordinatore/coordinatrice del Comitato per l'internazionalizzazione; dal/dalla manager didattico/a, con funzione di segretario/a verbalizzante e voto consultivo; da tre studenti/studentesse, in rappresentanza rispettivamente delle lauree triennali, magistrali e del dottorato, i/le primi/e due nominati/e dai/dalle rappresentanti degli/delle

studenti/studentesse del consiglio di Dipartimento in seno alle rispettive rappresentanze dei CdL e di LM, l'ultimo/a eletto/a dai/dalle dottorandi/e dei cicli attivi presso la Scuola e afferenti al Dipartimento. Per le attività previste al punto a) del presente articolo il Comitato per la didattica si riunisce in seduta allargata, con la partecipazione di un/una rappresentante per ciascun settore scientifico disciplinare presente nel Dipartimento, designato/a da tutti/tutte i/le docenti afferenti al settore scientifico disciplinare (non presente fra le figure sopraelencate).

3. Il/La coordinatore/coordinatrice del Comitato per la didattica è il/la Direttore/Direttrice o un/una suo/a delegato/a.

ARTICOLO 10. IL COMITATO PER LA RICERCA

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per la ricerca, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) partecipazione alla stesura del piano strategico triennale del Dipartimento, per la componente relativa alla ricerca, tenuto conto degli obiettivi strategici operativi, delle indicazioni fornite dalle sezioni e dal Comitato di indirizzo e delle disponibilità finanziarie;
- b) formulazione di proposte motivate di esigenze di personale docente e tecnico di supporto alla ricerca;
- c) coordinamento e promozione della ricerca, anche attraverso l'elaborazione di progetti trasversali alle sezioni;
- d) monitoraggio delle performance della ricerca, in linea con le indicazioni ministeriali e ai fini del miglioramento della competitività scientifica della struttura a livello nazionale ed internazionale;
- e) formulazione di proposte motivate di esigenze di laboratori, e assegni di ricerca;
- f) coordinamento delle proposte di acquisizione di grandi attrezzature e di realizzazione di laboratori comuni;
- g) gestione e monitoraggio di accordi di collaborazione scientifica per ricerche congiunte con Università, enti pubblici e privati, fondazioni o associazioni scientifiche straniere;
- h) altre funzioni assegnate dal Consiglio del Dipartimento

2. Il Comitato per la ricerca è convocato e presieduto dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento. È composto da un/una rappresentante per sezione, dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice del corso di Dottorato o un/una suo/a delegato/a, da un/una rappresentante dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato (qualora non già presente nel comitato), da un/una rappresentante degli/delle assegnisti/e di ricerca e da un/una rappresentante dei/delle dottorandi/e. Il Comitato rimane in carica per tre anni. Fanno eccezione il/la rappresentante degli/delle assegnisti/e, che resta in carica un anno, e quello/a dei/delle dottorandi/e per due anni. Per le attività previste ai punti a) e b) il Comitato per la ricerca si riunisce in seduta allargata, con la partecipazione di un/una rappresentante per ciascun settore scientifico disciplinare presente nel Dipartimento (oltre ai/alle componenti precedentemente elencati/e).

3. Il/La coordinatore/coordinatrice del Comitato per la ricerca è il/la Direttore/Direttrice o un/una suo/a delegato/a.

ARTICOLO 11. IL COMITATO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per l'internazionalizzazione, che ha come compito la promozione e il coordinamento delle attività internazionali, con particolare riferimento a:
 - a. coordinamento degli accordi di mobilità internazionale già in essere;
 - b. promozione, gestione e monitoraggio di nuovi accordi di scambio (docenti, studenti) con Università e centri di ricerca stranieri;
 - c. promozione di corsi di studio e/o di master e dottorato congiunti – a titolo congiunto o doppio, ecc. – con Università straniere;
 - d. promozione di percorsi di eccellenza in lingua straniera, anche in collaborazione con Università straniere.
2. Il Comitato per l'internazionalizzazione opera in coordinamento con i comitati per la ricerca e per la didattica del Dipartimento, con le Scuole di Dottorato e con gli uffici ovvero con i/le competenti delegati/e dell'Ateneo.
3. Il Comitato per l'internazionalizzazione è composto da un/una docente rappresentante di ciascuna Sezione del Dipartimento, da uno/a studente/studentessa eletto/a in seno alla rappresentanza del Consiglio di Dipartimento, dal/dalla manager didattico/a, con funzione di segretario/a verbalizzante. Può partecipare alle riunioni del Comitato un/una rappresentante dell'Ufficio relazioni Internazionali dell'Ateneo con funzioni consultive.
4. Il/La Coordinatore/Coordinatrice è eletto/a tra i/le docenti del Comitato, resta in carica per tre anni accademici e può essere rieletto/a.
5. Il Comitato partecipa alla stesura del piano strategico triennale del Dipartimento, per la componente relativa all'internazionalizzazione delle attività dipartimentali.

ARTICOLO 12. IL COMITATO DI INDIRIZZO

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato di indirizzo. Il Comitato è un organo consultivo di garanzia che esprime pareri non vincolanti sul piano complessivo di sviluppo della ricerca, della didattica e della terza missione elaborato dal Dipartimento. Il parere del comitato di indirizzo viene presentato dal/dalla Direttore/Direttrice al Consiglio del Dipartimento per la discussione.
2. Il Comitato di indirizzo è composto:
 - Dal/Dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento, che lo presiede, da un/una rappresentante del Comitato per la ricerca, da un/una rappresentante del Comitato per la didattica, dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice del corso di Dottorato di Ricerca, dai/dalle Presidenti/Presidentesse dei Consigli di corso di studio, da due rappresentanti degli/delle studenti/studentesse designati/e in seno al Consiglio di Dipartimento;

- da tre ricercatori/ricercatrici esterni/e all'ateneo (anche stranieri/e) di chiara fama scientifica internazionale ed operanti nei settori di competenza del Dipartimento;
- da un/una rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna che svolga funzioni attinenti al progetto del Dipartimento;
- da un/una rappresentante della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali;
- da un/una rappresentante dell'ordine dei tecnologi alimentari;
- da tre rappresentanti del mondo imprenditoriale, operanti in agricoltura, silvicoltura o agroindustria;
- da tre rappresentanti di enti di ricerca e delle agenzie operanti in agricoltura, silvicoltura o agroindustria;
- da un/una rappresentante per ognuno degli Enti che sostengono le attività didattiche e scientifiche delle sedi decentrate.

3. I/Le ricercatori/ricercatrici di chiara fama e i rappresentanti del mondo produttivo, degli enti di ricerca e delle agenzie verranno nominati dal Consiglio del Dipartimento sulla base di una lista proposta dal/dalla Direttore/Direttrice.

4. Il Comitato di indirizzo dura in carica tre anni e viene rinnovato con l'elezione del/della nuovo/a Direttore/Direttrice.

5. Il Comitato di indirizzo è convocato dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento e si riunisce almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 13. IL COMITATO PER LA TERZA MISSIONE

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per la terza missione, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) partecipazione alla stesura del piano strategico triennale del Dipartimento, per la componente relativa alla terza missione, nella quale sono individuati obiettivi strategici e di impatto sociale, in linea con le esigenze specifiche che emergono dalle sezioni e le indicazioni del Comitato di indirizzo;
- b) coordinamento e promozione di iniziative locali, nazionali e internazionali di public engagement, trasferimento tecnologico e collegamento tra la ricerca scientifica e la didattica del Dipartimento e il territorio, anche attraverso l'elaborazione di progetti trasversali alle sezioni;
- c) elaborazione e ottimizzazione di modelli sostenibili di supporto alle attività di terza missione svolte dal personale docente e tecnico;
- d) allineamento alle indicazioni e alle politiche di Ateneo nell'ambito della terza missione;
- e) monitoraggio delle performance della terza missione, in linea con le indicazioni ministeriali e ai fini del miglioramento della competitività della struttura a livello nazionale ed internazionale;
- f) altre funzioni assegnate dal Consiglio del Dipartimento.

2. Il Comitato per la terza missione è convocato e presieduto dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento. La composizione prevede almeno tre docenti competenti delle aree del public engagement, del trasferimento tecnologico e della progettualità sul territorio. A questi si aggiungono una unità del personale tecnico amministrativo con competenze economico-contabili,

una di personale tecnico di laboratorio, un/una rappresentante della formazione post-lauream, individuato/a tra assegnisti/e e dottorandi/e, e uno/a studente/studentessa. Il Comitato viene nominato dal Consiglio del Dipartimento e rimane di norma in carica per tre anni. Fanno eccezione il/la rappresentante della formazione post-lauream e lo/la studente/studentessa, che restano in carica per 1 anno.

3. Il/La coordinatore/Coordinatrice del Comitato per la terza missione è il/la Direttore/Direttrice o un/una suo/a delegato/a.

ARTICOLO 14. IL COMITATO PER LE DIVERSITÀ E L'ACCOGLIENZA

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per la Diversità e l'Accoglienza (di seguito denominato DivA). Lo scopo del Comitato è quello di aprire uno spazio fisico e virtuale per fornire strumenti, informare e creare le condizioni per tutelare le diversità, garantire l'equità e agevolare l'inclusione nella comunità del Dipartimento di Agraria, in maniera che ogni persona abbia le stesse opportunità di raggiungere gli obiettivi in ambito accademico, lavorativo e/o di studio, in accordo con le proprie aspirazioni.

2. Al Comitato DivA sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio e analisi della situazione di discriminazione e inaccessibilità del Dipartimento;
- b) partecipazione alla stesura del piano strategico triennale del dipartimento per gli aspetti relativi alla valorizzazione, all'inclusione e all'accessibilità alle varie componenti della comunità del Dipartimento;
- c) formulazione di proposte relative a esigenze specifiche (ad es. disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), studenti/studentesse in regime di detenzione, genitorialità, malattia) per superare ogni genere di discriminazione e migliorare la qualità della didattica;
- d) coordinamento e promozione dell'inclusione, dell'accessibilità e dell'equilibrio di genere, anche attraverso l'elaborazione di progetti trasversali tra le varie componenti del Dipartimento e in coordinamento con gli altri comitati e commissioni del Dipartimento;
- e) creazione della "stanza dei diritti e dell'accoglienza", uno spazio (fisico e virtuale) di accoglienza e ascolto a cui tutte le persone che fanno parte della comunità del Dipartimento potranno accedere per avere informazioni che possano aiutarle ad integrarsi e per segnalare casi di discriminazione (di genere, orientamento sessuale, nazionalità, religione, disabilità, difficoltà di apprendimento, aspetto esteriore, età, ecc.) e/o altre criticità (mancato superamento di esami, situazione lavorativa critica, ecc.);
- f) coordinamento con organizzazioni, associazioni e professionisti che lavorano nell'ambito dei diritti, contro la discriminazione, per l'inclusione e l'accessibilità nei luoghi di studio e lavoro in ambito accademico;
- g) promozione di attività di formazione e sensibilizzazione sul tema della diversità, dell'inclusione, della accessibilità e del benessere in ambito accademico, anche in accordo con le commissioni di Ateneo affini per intenti;
- h) promozione e gestione di accordi con altri comitati o commissioni a livello regionale, nazionale e internazionale con finalità simili a quelle di DivA;
- i) altre funzioni assegnate dal Consiglio del Dipartimento.

3. Il/La coordinatore/coordinatrice del Comitato DivA è il/la Direttore/Direttrice o un/una suo/a

delegato/a.

4. Il Comitato DivA è convocato e presieduto dalla/dal Coordinatrice/ore che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento.
5. Il Comitato è composto da almeno un/una rappresentante per ogni componente del Dipartimento (docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti/studentesse, dottorandi/e e collaboratori/collaboratrici non di ruolo) e dal/dalla Direttore/Direttrice o Vicedirettore/Vicedirettrice del Dipartimento, che ne nomina i membri a seguito di una manifestazione di interesse e sentito il parere del Consiglio di Dipartimento. Il Comitato rimane in carica per tre anni.
6. Per le attività previste al punto a) del comma 2 del presente articolo, il Comitato si riunisce in seduta allargata, con la partecipazione anche di un/una rappresentante per ciascuno dei comitati e delle commissioni dipartimentali competenti.

ARTICOLO 15. LE STRUTTURE SOVRADIPARTIMENTALI.

Il Dipartimento può istituire (o afferire nel caso sia già istituita), con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei/delle componenti del Consiglio, una struttura o più strutture sovradipartimentali per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca in accordo con altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altri Atenei italiani ovvero stranieri secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università di Sassari. La partecipazione a tali strutture avviene su proposta o con il consenso degli interessati e le attività previste in forma singola o collettiva non devono essere in contrasto con gli obiettivi e le attività del Dipartimento. Gli specifici rapporti fra le strutture sovradipartimentali e il Dipartimento saranno normati da appositi regolamenti.

ARTICOLO 16. AMMISSIONE DI NUOVI DOCENTI

1. La richiesta di ammissione da parte del/della docente interessato/a, corredata dal curriculum didattico e scientifico, è presentata al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento e per conoscenza al/alla Rettore/Rettrice.
2. Sull'ammissione di nuovi docenti si pronuncia il Consiglio del Dipartimento con delibera assunta a maggioranza degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 17. CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Gli organi collegiali del Dipartimento sono convocati con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della convocazione, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Fanno eccezione le convocazioni *ad horas* per comprovati motivi di urgenza.
2. Per la validità delle adunanze, salvo che sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo, è necessario che sia presente la metà più uno degli aventi diritto.

3. Fatta eccezione per le adunanze convocate *ad horas*, concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, salvo che non sia diversamente disposto.

4. Le delibere che riguardino i/le soli/e professori/professoressse di prima fascia o i/le professori/professoressse di seconda fascia o i/le ricercatori/ricercatrici, oltre a quelle indicate dalla normativa generale e speciale, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

5. Il/La Direttore/Direttrice e i/le Coordinatori/Coordinatrici dei Comitati sono tenuti/e a rendere disponibili e a pubblicare i documenti che verranno discussi nel corso delle adunanze all'atto della convocazione delle stesse. I verbali delle riunioni dovranno altresì essere disponibili in via telematica, nei limiti del regolamento di Ateneo e dei regolamenti specifici sulla pubblicità degli atti e della privacy.

ARTICOLO 18. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte da un minimo del 20% dei/delle componenti del Dipartimento e sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 19. CORSI E SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei/delle componenti, può promuovere presso la Scuola di Dottorato proposte di istituzione di Corsi di Dottorato di ricerca, anche a carattere interuniversitario e internazionale.
2. Il Dipartimento considera le attività dei dottorati di ricerca fondamentali per la conduzione di ricerche avanzate e per la formazione di dottori di ricerca con elevata qualificazione. Si impegna quindi a sostenere la gestione amministrativa e le attività formative programmate dai Corsi di dottorato di cui è sede amministrativa, consentendo ed agevolando la piena fruizione delle strutture didattiche e di ricerca del Dipartimento da parte dei dottorandi che hanno come sede di lavoro, permanente o temporanea, anche di altri atenei, il Dipartimento stesso.

ARTICOLO 20. INCOMPATIBILITA'.

1. Gli/Le aventi diritto alla copertura dei diversi incarichi o componenti di comitati previsti dal presente regolamento non possono ricoprire più di un ruolo, fatta eccezione per il/la Direttore/Direttrice di Dipartimento.

ARTICOLO 21. RINVIO.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di quelli di

Ateneo.